



Regolamento Elettorale dei circoli, delle Unioni cittadine e provinciali.

(Approvato dall'Assemblea Costituente Regionale riunita lunedì 02 marzo 2009, ai sensi dell'art. 39 comma 4. dello Statuto Regionale)

TITOLO I Elezioni degli organi del circolo

Capo 1.

Elezioni del coordinatore e del coordinamento di circolo (Art. 6. Statuto Regionale)

1. L'elezione ordinaria del coordinatore e del coordinamento di circolo avviene nella data stabilita dall'Unione Provinciale sulla base del calendario definito dalla Direzione Nazionale e da quella Regionale del Partito.
2. Possono partecipare con diritto di parola e di voto alle Assemblee di circolo e possono essere eletti negli organismi dirigenti nonché essere eletti nell'Assemblea di livello superiore tutte le iscritte e tutti gli iscritti in regola con il tesseramento al partito alla data stabilita dalla direzione nazionale.
3. Entro e non oltre 3 giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea per l'elezione del coordinatore e del coordinamento di circolo, i candidati alla carica di coordinatore devono presentare la loro candidatura accompagnata da un documento contenente indicazioni sul programma politico per il circolo e da una lista a lui collegata di candidati alla carica di componenti del coordinamento. La lista deve essere composta da un numero di componenti pari al numero degli eleggibili e deve rispettare la parità di genere. Tali documenti devono essere affissi nel circolo ed essere consultabili dagli iscritti.
4. Il coordinamento del circolo deve essere composto da un numero di membri pari ad 1 ogni 5 iscritti nei circoli aventi dai 20 ai 60 iscritti, se ne aggiunge 1 ogni 10 iscritti nei circoli aventi più di 60 iscritti. Il calcolo va arrotondato per difetto se il resto è minore di 0,5, per eccesso se il resto è maggiore di 0,5.
5. Nel caso in cui alla data stabilita sia pervenuta una sola candidatura alla carica di coordinatore, l'assemblea vota con voto palese congiuntamente il coordinatore e la proposta di coordinamento a lui collegata. Il voto segreto è obbligatorio se richiesto da almeno il 10% dei componenti l'assemblea.
6. Nel caso in cui alla data stabilita siano pervenute più di una candidatura alla carica di coordinatore di circolo, ai componenti dell'assemblea verrà distribuita una scheda contenente i nomi dei candidati alla carica di coordinatore e le rispettive liste collegate. Ogni membro dell'assemblea vota il coordinatore e può esprimere due preferenze (un uomo e una donna) tra i candidati alla carica di membro del coordinamento di circolo scelte tra i nomi inclusi nella lista collegata al coordinatore scelto.

7. Risulterà eletto coordinatore il candidato che ha ottenuto il 50% più 1 dei voti validamente espressi. Se nessuno dei candidati raggiunge tale quota, si passerà al turno di ballottaggio tra i due più suffragati. Nel turno di ballottaggio i componenti dell'Assemblee voteranno solo il candidato alla carica di coordinatore.

8. Il numero dei membri del coordinamento da eleggere verranno suddivisi tra le liste in modo proporzionale rispetto ai voti ottenuti al primo turno di votazione dai candidati alla carica di coordinatore ad esse collegati. Risulteranno eletti membri del coordinamento di circolo i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nelle rispettive liste sino al raggiungimento della quota di rappresentanza spettante a ciascuna lista. Gli eletti delle rispettive liste dovranno rispettare la parità di genere, quindi la quota di eletti spettante a ciascuna lista dovrà essere divisa al 50% tra gli uomini e al 50% tra le donne. Risulteranno elette/i le donne e gli uomini più suffragate/i sino alla copertura della quota spettante ad ognuno. A parità di voti ottenuti risulta eletto la/il più giovane di età.

TITOLO II

Elezione degli organi dell'Unione cittadina

Capo 2.

Elezione del Segretario e dell'Assemblea Cittadina (Art.7 Statuto Regionale)

9. L'elezione ordinaria del Segretario e dell'Assemblea dell'Unione Cittadina avviene nella data stabilita dall'Unione Provinciale sulla base del calendario definito dalla Direzione Nazionale e da quella Regionale del Partito.

10. Il numero dei componenti dell'Assemblea Cittadina è definito dall'Unione Provinciale a cui fa riferimento l'Unione Cittadina insieme alla data di convocazione delle Assemblee di Circolo. La platea dei componenti dell'Assemblea Cittadina con diritto di parola e di voto è composta dai membri eletti dalle Assemblee dei circoli afferenti all'Unione Cittadina così ripartiti: 50% da membri assegnati in ragione degli iscritti e 50% sulla base dei voti ottenuti dal Partito alle ultime elezioni per la Camera dei Deputati.

11. I candidati alla carica di segretario cittadino devono presentare entro la data stabilita dall'Unione Provinciale la loro candidatura sottoscritta da un numero di firme pari almeno al 15% degli iscritti nei circoli afferenti all'Unione Cittadina e comunque distribuite in almeno 1/3 dei circoli.

12. Entro e non oltre 3 giorni dalla data di convocazione delle assemblee dei circoli, i candidati alla carica di Segretario Cittadino devono presentare in tutti i circoli afferenti all'Unione cittadina la loro candidatura accompagnata da un documento contenente indicazioni sul programma politico per l'Unione Cittadina e da una lista a lui collegata di candidati alla carica di componenti dell'Assemblea Cittadina. La lista deve essere composta da un numero di componenti superiore di un terzo al numero degli eleggibili in quel circolo e deve rispettare la parità di genere. Tali documenti devono essere affissi nei circoli ed essere consultabili dagli iscritti.

13. Nel caso in cui alla data stabilita, sia pervenuta una sola candidatura alla carica di Segretario Cittadino, l'assemblea di circolo vota con voto palese congiuntamente il Segretario e la lista di candidati a membri dell'Assemblea Cittadina a lui collegata. Il voto segreto è obbligatorio se richiesto da almeno il 10% dei componenti l'assemblea.

14. Nel caso in cui alla data stabilita siano pervenute più di una candidatura alla carica di Segretario Cittadino, ai componenti dell'assemblea di circolo verrà distribuita una scheda contenente i nomi dei candidati alla carica di Segretario Cittadino e le rispettive liste collegate. Ogni membro dell'assemblea vota il Segretario Cittadino e può esprimere due preferenze (un uomo e una donna) tra i candidati alla carica di membro dell'Assemblea Cittadina scelte tra i nomi inclusi nella lista collegata al Segretario Cittadino votato.

15. Risulterà eletto Segretario Cittadino il candidato che ha ottenuto il 50% più 1 dei voti validamente espressi nelle assemblee di circolo. Se nessuno dei candidati raggiunge tale quota, è l'Assemblea Cittadina alla prima seduta utile ad eleggere il Segretario, a scrutinio segreto, tra i due candidati più suffragati.

16. In ogni circolo il numero dei membri dell'Assemblea Cittadina da eleggere verranno suddivisi tra le liste in modo proporzionale rispetto ai voti ottenuti dai candidati alla carica di Segretario Cittadino ad esse collegati. Risulteranno eletti membri dell'Assemblea Cittadina i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nelle rispettive liste sino al raggiungimento della quota di rappresentanza spettante a ciascuna lista. Gli eletti delle rispettive liste dovranno rispettare la parità di genere, quindi la quota di eletti spettante a ciascuna lista dovrà essere divisa al 50% tra gli uomini e al 50% tra le donne. Risulteranno elette/i le donne e gli uomini più suffragate/i sino alla copertura della quota spettante ad ognuno. A parità di voti ottenuti risulta eletto la/il più giovane di età.

17. La platea dell'Assemblea Cittadina deve rispettare il risultato dei voti conseguiti dai candidati alla carica di Segretario Cittadino nelle assemblee di circolo. A tal fine l'Unione Provinciale provvederà ad operare l'eventuale equilibrio.

Capo 3.

Elezione della Direzione Cittadina (Art. 7 comma 13 Statuto Regionale)

18. La Direzione Cittadina è eletta dall'Assemblea Cittadina riunita dal Segretario Cittadino con specifico ordine del giorno.

19. In apertura dei lavori dell'Assemblea Cittadina le iscritte e gli iscritti ad uno dei circoli afferenti all'Unione Cittadina possono avanzare la loro disponibilità a far parte della Direzione Cittadina.

20. Su proposta del Segretario l'Assemblea elegge la commissione elettorale composta da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri.

21. La commissione, partendo dalle disponibilità pervenute, elabora una proposta complessiva di Direzione Cittadina che tenga conto della parità di genere, della rappresentanza dei circoli e del pluralismo interno.

22. La commissione elettorale, prima della conclusione dei lavori dell'Assemblea Cittadina, avanza all'Assemblea la proposta complessiva di Direzione Cittadina.

23. L'Assemblea vota a voto palese la proposta della commissione elettorale, approvandola con il 50% + 1 dei voti validamente espressi.

24. Se richiesto da almeno il 10% degli aventi diritto, si dovrà procedere a voto segreto. In tal caso ai membri dell'Assemblea verrà distribuita una scheda contenente i nomi proposti dalla commissione elettorale e le disponibilità pervenute ed escluse dalla proposta avanzata dalla commissione. Ognuno dovrà esprimere due preferenze (un uomo e una donna). Risulteranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi sino al raggiungimento del numero stabilito per la composizione della direzione. Gli eletti dovranno rispettare la parità di genere, quindi dovranno essere divisa al 50% tra gli uomini e al 50% tra le donne. Risulteranno elette/i le donne e gli uomini più suffragate/i sino alla copertura della quota spettante ad ognuno. A parità di voti ottenuti risulta eletto la/il più giovane di età.

Capo 4.

Elezione della Commissione di Garanzia (Art. 7 comma 19. Statuto Regionale)

25. La Commissione di Garanzia è eletta dall'Assemblea Cittadina con il 50% + 1 dei voti validamente espressi su proposta del Segretario Cittadino.

26. L'Assemblea vota con voto palese. Il voto Segreto è obbligatorio se richiesto da almeno il 10% degli aventi diritto.

TITOLO III

Elezione degli organi dell'Unione Provinciale

Capo 5.

Elezione del Segretario e dall'Assemblea Provinciale (Art. 8. comma 6.)

27. L'elezione ordinaria del Segretario e dell'Assemblea Provinciale avviene nella data stabilita dall'Unione Regionale sulla base del calendario definito dalla Direzione Nazionale.

28. Il numero dei componenti dell'Assemblea Provinciale è definito dall'Unione Provinciale insieme alla data di convocazione delle Assemblee di Circolo. La platea dei componenti dell'Assemblea Provinciale con diritto di parola e di voto è composta dai membri eletti dalle Assemblee dei circoli afferenti all'Unione Provinciale così ripartiti: 50% da membri assegnati in ragione degli iscritti e 50% sulla base dei voti ottenuti dal Partito alle ultime elezioni per la Camera dei Deputati.

29. I candidati alla carica di segretario provinciale devono presentare entro la data stabilita dall'Unione Provinciale la loro candidatura sottoscritta da un numero di firme pari almeno al 15% degli iscritti nei circoli afferenti all'Unione Provinciale e comunque distribuite in almeno 1/3 dei circoli.

30. Entro e non oltre 3 giorni dalla data di convocazione delle assemblee dei circoli, i candidati alla carica di Segretario Provinciale devono presentare in tutti i circoli la loro candidatura accompagnata da un documento contenente indicazioni sul programma politico per l'Unione Provinciale e da una lista a lui collegata di candidati alla carica di componenti dell'Assemblea Provinciale. La lista deve essere composta da un numero di componenti superiore di un terzo al numero degli eleggibili in quel circolo e deve rispettare la parità di genere. Tali documenti devono essere affissi nei circoli ed essere consultabili dagli iscritti.

31. Nel caso in cui alla data stabilita, sia pervenuta una sola candidatura alla carica di Segretario Provinciale, l'assemblea di circolo vota con voto palese congiuntamente il Segretario e la lista di candidati a membri dell'Assemblea Provinciale a lui collegata. Il voto segreto è obbligatorio se richiesto da almeno il 10% dei componenti l'assemblea.

32. Nel caso in cui alla data stabilita siano pervenute più di una candidatura alla carica di Segretario Provinciale, ai componenti dell'assemblea di circolo verrà distribuita una scheda contenente i nomi dei candidati alla carica di Segretario Provinciale e le rispettive liste collegate. Ogni membro dell'assemblea vota il Segretario Provinciale e può esprimere due preferenze (un uomo e una donna) tra i candidati alla carica di membro dell'Assemblea Provinciale scelte tra i nomi inclusi nella lista collegata al Segretario Provinciale votato.

33. Risulterà eletto Segretario Provinciale il candidato che ha ottenuto il 50% più 1 dei voti validamente espressi nelle assemblee di circolo. Se nessuno dei candidati raggiunge tale quota, è l'Assemblea Provinciale alla prima seduta utile ad eleggere il Segretario, a scrutinio segreto, tra i due candidati più suffragati.

34. In ogni circolo il numero dei membri dell'Assemblea Provinciale da eleggere verranno suddivisi tra le liste in modo proporzionale rispetto ai voti ottenuti dai candidati alla carica di Segretario Provinciale ad esse collegati. Risulteranno eletti membri dell'Assemblea Provinciale i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nelle rispettive liste sino al raggiungimento della quota di rappresentanza spettante a ciascuna lista. Gli eletti delle rispettive liste dovranno rispettare la parità di genere, quindi la quota di eletti spettante a ciascuna lista dovrà essere divisa al 50% tra gli uomini e al 50% tra le donne. Risulteranno elette/i le donne e gli uomini

più suffragate/i sino alla copertura della quota spettante ad ognuno. A parità di voti ottenuti risulta eletto la/il più giovane di età.

35. La platea dell'Assemblea Provinciale deve rispettare il risultato dei voti conseguiti dai candidati alla carica di Segretario Provinciale nelle assemblee di circolo. A tal fine l'Unione Provinciale provvederà ad operare l'eventuale equilibrio.

Capo 6.

Elezione del Presidente dell'Assemblea Provinciale (Art. 8. comma 13. Statuto Regionale)

36. Il Presidente dell'Assemblea Provinciale è eletto dall'Assemblea Provinciale con il 50% +1 dei voti validamente espressi.

37. La candidatura alla carica di Presidente dell'Assemblea Provinciale deve essere presentata in apertura dei lavori sottoscritta da almeno il 15% dei componenti l'Assemblea.

38. Se il candidato è uno solo, l'Assemblea vota con voto palese. Se sono pervenute più di una candidatura, l'Assemblea vota a voto segreto. Ai componenti dell'assemblea verrà distribuita una scheda contenente i nomi dei candidati. Ognuno può esprimere una sola preferenza. Nel caso in cui nessun candidato abbia ottenuto nella prima votazione un numero di voti pari almeno alla maggioranza dei voti validamente espressi, si procede ad una seconda votazione, sempre a scrutinio, tra i due candidati più suffragati.

Capo 7.

Elezione della Direzione Provinciale (Art. 8. comma 13. Statuto Regionale)

39. La Direzione Provinciale è eletta dall'Assemblea Provinciale convocata con specifico ordine del giorno.

40. In apertura dei lavori dell'Assemblea Provinciale le iscritte e gli iscritti ad uno dei circoli afferenti all'Unione Provinciale possono avanzare la loro disponibilità a far parte della Direzione Provinciale.

41. Su proposta del Segretario l'Assemblea elegge la commissione elettorale composta da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri.

42. La commissione, partendo dalle disponibilità pervenute, elabora una proposta complessiva di Direzione Provinciale che tenga conto della parità di genere, della rappresentanza territoriale e del pluralismo interno.

43. La commissione elettorale, prima della conclusione dei lavori dell'Assemblea, avanza all'Assemblea la proposta complessiva di Direzione Provinciale.

44. L'Assemblea vota a voto palese la proposta della commissione elettorale, approvandola con il 50% + 1 dei voti validamente espressi.

45. Se richiesto da almeno il 10% degli aventi diritto, si dovrà procedere a voto segreto. In tal caso ai membri dell'Assemblea verrà distribuita una scheda contenente i nomi proposti dalla commissione elettorale e le disponibilità pervenute ed escluse dalla proposta avanzata dalla commissione. Ognuno dovrà esprimere due preferenze (un uomo e una donna). Risulteranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi sino al raggiungimento del numero stabilito per la composizione della direzione. Gli eletti dovranno rispettare la parità di genere, quindi dovranno essere divisi al 50% tra gli uomini e al 50% tra le donne. Risulteranno elette/i le donne e gli uomini più suffragate/i sino alla copertura della quota spettante ad ognuno. A parità di voti ottenuti risulta eletto la/il più giovane di età.

Capo 8.

Elezione della Commissione di Garanzia Provinciale (Art. 7 comma 19. Statuto Regionale)

46. La Commissione di Garanzia è eletta dall'Assemblea Provinciale con il 50% + 1 dei voti validamente espressi su proposta del Segretario Provinciale.

47. L'Assemblea vota con voto palese. Il voto Segreto è obbligatorio se richiesto da almeno il 10% degli aventi diritto.

TITOLO IV

Elezione degli organi dell'Unione Regionale

Capo 9.

Elezione della Convenzione e dell'Assemblea Regionale

48. Il Regolamento dell'Unione regionale che dovrà stabilire i tempi, le modalità di formazione e di svolgimento della Convenzione Regionale nonché dell'Assemblea Regionale, verrà approvato dall'Assemblea Regionale convocata con apposito ordine del giorno entro i tempi stabiliti dalla Direzione Nazionale.

Capo 10.

Elezione della Direzione Regionale (Art. 14. Statuto Regionale)

49. Ogni Assemblea Provinciale elegge la quota ad essa spettante di rappresentanti nella Direzione Regionale. La quota è comunicata ad ogni Unione Provinciale dall'Unione Regionale.

50. L'Assemblea elegge i rappresentanti ad essa spettante su proposta del Segretario Provinciale. L'elezione avviene a voto palese. Il voto segreto è obbligatorio se richiesto da almeno il 10% degli aventi diritto.

51. La quota della Direzione Regionale spettante all'Unione Regionale è eletta dall'Assemblea Regionale convocata con specifico ordine del giorno.

52. In apertura dei lavori l'Assemblea Regionale su proposta del Segretario elegge la commissione elettorale composta da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri.

53. Entro 30 minuti dall'Elezione della Commissione Elettorale, ciascun componente può presentare una candidatura a far parte della Direzione Regionale.

54. La commissione, partendo dalle candidature pervenute, elabora una proposta complessiva di Direzione Regionale che tenga conto della parità di genere, della rappresentanza territoriale e del pluralismo interno.

55. La commissione elettorale, prima della conclusione dei lavori dell'Assemblea, avanza all'Assemblea la proposta complessiva di Direzione Regionale.

56. L'Assemblea vota a voto palese la proposta della commissione elettorale, approvandola con il 50% + 1 dei voti validamente espressi.

57. Se richiesto da almeno il 10% degli aventi diritto, si dovrà procedere a voto segreto.

58. In caso di voto segreto ai membri dell'Assemblea verrà distribuita una scheda contenente i nomi proposti dalla commissione elettorale e le disponibilità pervenute ed escluse dalla proposta avanzata dalla commissione. Ognuno dovrà esprimere due preferenze (un uomo e una donna). Risulteranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente

espressi sino al raggiungimento del numero stabilito per la composizione della direzione. Gli eletti dovranno rispettare la parità di genere, quindi dovranno essere divisi al 50% tra gli uomini e al 50% tra le donne. Risulteranno elette/i le donne e gli uomini più suffragate/i sino alla copertura della quota spettante ad ognuno. A parità di voti ottenuti risulta eletto la/il più giovane di età.

Capo 11.

Elezione del Collegio Sindacale (Art. 33. Statuto Regionale)

59. L'Assemblea Regionale elegge il Collegio Sindacale su proposta del Segretario Regionale.

TITOLO V

Norme transitorie e finali.

60. Il presente regolamento è immediatamente esecutivo dalla data della sua approvazione. Tutte le strutture territoriali del partito che dovranno procedere alla elezione degli organismi dirigenti, dovranno farlo seguendo le norme previste in questo regolamento.

61. Nel caso di elezione ordinaria degli organismi dirigenti, tutte le procedure saranno seguite da un'apposita commissione eletta dalla Direzione Regionale.

62. Il presente regolamento sarà adeguato da eventuali disposizioni emanate dalla Direzione Nazionale.

Bari, 02 marzo 2009